

Codice A1419A

D.D. 29 ottobre 2021, n. 1662

Associazione "ISTITUTO ALFIERI CARRU' ONLUS" con sede in Torino. Presa d'atto modifica dello Statuto.



ATTO DD 1662/A1419A/2021

DEL 29/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione “ISTITUTO ALFIERI CARRU’ ONLUS” con sede in Torino. Presa d’atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 15.01.2021 acquisita al prot. N. 5806/2021 del 19.01.2021, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’Associazione “ISTITUTO ALFIERI CARRU’ ONLUS”, C.F. 80003210012, con sede in Torino, Via Accademia Albertina, 14;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 3.11.2005 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n.665;

l’Associazione “ISTITUTO ALFIERI CARRU’ ONLUS””, al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 78630 del 29.10.2020, registrato il 13.11.2020 presso l’Agenzia delle Entrate, D.P. I di Torino, al n. 45772, a rogito dell’avv. Francesco Pene Vidari, notaio in Torino;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme *previgentiomissis*

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

reso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione dell’Associazione sarà mutata in “ISTITUTO ALFIERI CARRU’ – Ente del Terzo Settore”, o in breve “ISTITUTO ALFIERI CARRU’ - ETS”;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

-di prendere atto del del nuovo Statuto dell'Associazione "ISTITUTO ALFIERI CARRU' ONLUS", con sede in Torino, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D. Lgs .117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "ISTITUTO ALFIERI CARRU' – Ente del Terzo Settore", o in breve "ISTITUTO ALFIERI CARRU' - ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. statuto_Alfieri_Carru'.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato "A" al repertorio n. 78.630/13.963

STATUTO

Prefazione

L'Istituto Alfieri Carrù si è costituito dalla fusione avvenuta con R.D. 31 Agosto 1896 del Ritiro Carrù eretto in Ente Morale con il Ritiro Alfieri per le figlie della Misericordia, giuridicamente riconosciuto con il Sovrano rescritto 28 Settembre 1844, con lo scopo di dare alloggio e vitto e di provvedere alla educazione civile e religiosa di ragazze cattoliche di non agiata famiglia.

A titolo di perenne riconoscenza si ricordano i Fondatori Contessa Costanza Tapparelli d'Azeglio nata Alfieri di Sostegno, Marchesa Luisa Alfieri di Sostegno nata Costa di Carrù e di Trinità, Contessa Luisa Alfieri di Favria, Marchesi Cesare e Carlo Alfieri di Sostegno per il Ritiro Alfieri e dei Signori Contessa Costanza Luserna di Rorà vedova Costa di Trinità e Conte Paolo Costa di Trinità, che fondarono il Ritiro Carrù.


Articolo 1

Denominazione e Sede

In conformità alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo settore") è costituito in forma di associazione l'ente del Terzo settore denominato "Istituto Alfieri Carrù - ente del Terzo settore" o in breve "Istituto Alfieri Carrù - ETS" (di seguito anche l'"Istituto" o l'"Associazione").

L'Istituto ha sede legale in Torino nello stabile di sua proprietà, via Accademia Albertina n. 14.

Articolo 2



Oggetto e Scopo

1) L'Istituto, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge gli scopi di:

- accogliere persone svantaggiate al fine di agevolarne la frequenza agli studi o l'inserimento nel mondo del lavoro, promuovendone la formazione umana e spirituale;

- ospitare e/o coordinare l'attività di altre associazioni, fondazioni o enti pubblici o morali, operanti nel settore socio-assistenziale, nell'istruzione e nella promozione della cultura.


2) Per la realizzazione degli scopi di cui al comma che precede e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Istituto esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1), commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore];

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lettera d) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore];

c) formazione universitaria e post-universitaria [lettera g) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore];

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e di diffusione



della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore [lettera i) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore];

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lettera l) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore];


f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [lettera q) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore];

g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lettera r) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore];

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore (lettera u) del medesimo articolo del Codice del Terzo settore).

3) L'Istituto può essere coadiuvato nei compiti di cui al comma precedente da Associazioni con finalità statutarie similari.

4) L'Istituto a suo insindacabile giudizio in presenza di particolare necessità può anche accogliere i giovani a titolo gratuito, ferma restando in linea generale che la concessione dell'alloggio comporta, qualora le condizioni economiche dell'ospite lo consentano, la corresponsione di una contribuzione a



titolo di concorso spese nella gestione delle strutture fissata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione in modo da non rappresentare incremento lucrativo per l'Istituto.

5) L'Istituto, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

6) Nel caso l'Istituto eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 3

Patrimonio ed entrate dell'Istituto

1) Il patrimonio dell'Istituto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Istituto è altresì composto dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale sito in Torino, Via Accademia Albertina n. 14 e Via Giolitti n. 21, che costituisce il patrimonio indisponibile per la parte destinata all'attività istituzionale, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Istituto a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2) Per l'adempimento dei suoi compiti l'Istituto dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati dai soci
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio
- c) delle quote di rimborso corrisposte dagli ospiti
- d) delle eventuali entrate derivanti da attività economiche parziali, comunque marginali, i cui frutti sono destinati totalmente ed esclusivamente al raggiungimento dei fini istituzionali
- e) di quanto corrisposto da altri Enti ad ogni titolo e di ogni altro tipo di entrata.

3) L'adesione da parte dei Soci all'Istituto non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore, oltre al versamento di una quota annua fissata dall'Assemblea. E' comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.


4) I versamenti di cui sopra, nonché eventuali altri destinati al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; essi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento o estinzione dell'Istituto né in caso di morte, di recesso o di esclusione del Socio dall'Istituto, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Istituto.

5) I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 4

Soci

1) Possono essere Soci persone fisiche di qualsiasi cittadinanza purché



abbiano compiuto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che intendano apportare la loro opera in sintonia con le finalità istituzionali. Possono altresì essere Socie associazioni e fondazioni che abbiano comunque le stesse finalità di solidarietà dell'Istituto.

2) Chi intende aderire all'Istituto deve rivolgere espressa domanda al Presidente recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Istituto si propone ed impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e regolamenti.

3) Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro la prima adunanza successiva alla presentazione della domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni motiva la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e la comunica agli interessati, i quali possono entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, in occasione della successiva convocazione.

4) Chiunque aderisca all'Istituto può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei Soci con efficacia immediata decorrente dalla data di ricevimento da parte dell'Istituto della comunicazione relativa, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ritorno o tramite documentazione probatoria equivalente.

5) La qualità di socio si perde automaticamente per recesso o per la mancata partecipazione in proprio o per delega alle assemblee sociali per un periodo consecutivo di tre anni; nonché per la sopravvenuta manifesta incompatibilità del comportamento del socio con le finalità dell'Istituto. L'esclusione è accertata dal Consiglio di Amministrazione.

6) Non possono essere previsti Soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5


Organi dell'Istituto

- 1) Sono organi dell'Istituto:
 - a) L'Assemblea dei Soci,
 - b) Il Consiglio di Amministrazione,
 - c) Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - d) L'Organo di Controllo,
 - e) Il Revisore legale dei conti, ove nominato.

Articolo 6

Assemblea

- 1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Istituto.
- 2) L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e del bilancio preventivo e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna, entro il 31 dicembre.
- 3) L'Assemblea inoltre:
 - a) provvede alla nomina e alla revoca dei componenti di sua competenza in seno al Consiglio di Amministrazione,
 - b) provvede alla nomina e alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
 - c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituto,
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,



- e) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e al presente Statuto,
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Istituto e la devoluzione del suo patrimonio,
- h) provvede all'eventuale nomina di un Presidente onorario,
- i) stabilisce la quota annuale di adesione a Socio,
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4) L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci iscritti o da almeno tre Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede dell'Istituto, salvo che per motivi eccezionali sia convocata altrove, comunque sul territorio nazionale.

5) La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o posta elettronica, contenente l'indirizzo del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal libro dei Soci, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti dell'Organo di Controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza.


6) Qualora il numero dei Soci aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera semplice o posta elettronica da spedirsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

7) L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei Soci.

- 8) In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci,
- 9) La votazione per la nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione si fa a scrutinio segreto.
- 10) Ogni Socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro Socio. E ammesso un massimo di tre deleghe per socio.
- 11) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto in proprio e/o per delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 12) Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto in proprio e/o per delega, tanto in prima che in seconda convocazione.
- 13) Per le deliberazioni di scioglimento dell'Istituto e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci tanto in prima che in seconda convocazione.
- 14) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.
- 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza ed impedimento dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di nomina, se fanno parte dei componenti nominati dall'Assemblea dei Soci. In caso contrario è presieduta da un Socio designato dall'Assemblea medesima.
- 16) Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione



1) L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti di cui:

- cinque nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui uno nominato possibilmente su proposta del "Consiglio Cittadino" dei Gruppi di Volontariato Vincenziano;

- il discendente della Famiglia Costa Carrù di Trinità, come stabilito dalle tavole di fondazione, o un suo delegato. In caso di cessazione di tale linea spetta all'Assemblea dei Soci la nomina del componente;

- un componente designato dall'Arcivescovo di Torino pro-tempore;

2) Tutti i componenti del Consiglio rimangono in carica cinque anni fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo del quarto anno successivo a quello di nomina e possono essere rieletti.

3) I Consiglieri nominati in sostituzione di altri comunque decaduti, rimangono in carica per il restante periodo di nomina dei propri predecessori.

4) Il Consiglio elegge, scegliendo tra i suoi Membri, il Presidente ed il Vice Presidente, i quali ricoprono l'ufficio finché dura la loro carica di Consiglieri e sono sempre rieleggibili.

5) Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

6) Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

7) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti le seguenti funzioni:

la gestione dell'Istituto in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

. la nomina del Segretario;

. la predisposizione annuale del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna;

. le delibere relative alla domanda di ammissione di un nuovo socio e alla perdita della qualità di socio.

8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 consiglieri.


La convocazione è fatta mediante lettera o posta elettronica o altra forma equivalente con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

9) Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

10) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione.

11) Esso è valido se partecipano almeno quattro Membri e le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

12) Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere nei modi e nei termini più congrui e favorevoli all'Istituto il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità



istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

13) I verbali delle sedute vengono redatti dal Segretario e firmati da tutti i Membri intervenuti nell'adunanza.

14) I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre riunioni consecutive alle sedute decadono dalla carica.

Articolo 8

Il Presidente

1) Al Presidente dell'Istituto spetta la legale rappresentanza dell'Istituto stesso di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente per particolari atti o categorie di atti può attribuire la rappresentanza dell'Istituto anche ad estranei al Consiglio stesso e revocarla.

2) Al Presidente dell'Istituto compete l'ordinaria amministrazione dell'Istituto, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta; il Presidente sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti e istituzioni; in casi eccezionali di necessità e urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione da ratificarsi nella prima seduta consiliare.

3) Il Presidente convoca l'Assemblea, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Istituto, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4) Il Presidente cura il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo

da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 9

Il Vice Presidente

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che potrà essere scelto, per la durata del Consiglio, tra i Consiglieri stessi o tra collaboratori esterni dell'Istituto. Al Segretario viene attribuita la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea. Cura altresì la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci.

Articolo 11

Libri dell'Istituto


1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Istituto tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nonché il Libro dei Soci.

2) I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Il Tesoriere

1) Il servizio di esazione e di cassa nonché le restanti attività di tesoreria dell'Istituto sono di regola assegnate ad idoneo istituto bancario tramite apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione. In caso



contrario il Consiglio di Amministrazione nomina un Tesoriere fra i suoi Membri.

2) I mandati di pagamento costituiscono titolo legale di scarico se muniti della firma congiunta del Presidente e di uno dei Consiglieri, oppure di due Consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

1) L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Organo di Controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità.

2) Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'incarico di revisione legale dei conti di cui all'articolo 14 del presente statuto, nei casi di nomina ivi previsti, può essere attribuito all'Organo di Controllo, se esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5) I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.

6) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7) Le riunioni dell'Organo di Controllo potranno svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, quali ad esempio la videoconferenza o l'audioconferenza, che consentano la piena e consapevole partecipazione di tutti i membri ed il tempestivo trasferimento dei documenti.

Articolo 14

Revisione legale dei conti

1) L'Assemblea dei Soci, nei casi previsti dalla legge o qualora ne ravvisi l'opportunità, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2) Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio di Amministrazione.

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni, scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della



carica ed è rieleggibile, salvo eventuali limitazioni imposte dalla legge.

Articolo 15

Bilancio Preventivo e Consuntivo e Bilancio sociale

- 1) L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo e un bilancio sociale, ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna.
- 2) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- 3) Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- 4) I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Istituto nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei Soci.
- 5) Il bilancio così formato, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Ricorrendone le condizioni di legge, compete al Consiglio di Amministrazione la predisposizione ed il deposito nel Registro unico nazionale del Terzo Settore del bilancio sociale.
- 7) Nei casi di legge, il bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione o della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione di emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio

di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 16

Avanzi di gestione

1) All'Istituto è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

Degli Ospiti

1. L'organizzazione della vita interna degli ospiti e relativi rapporti degli stessi con l'Istituto sono demandati ad un apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Scioglimento

1) In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

2) In caso di scioglimento ovvero di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19



Organismo di Conciliazione

1. Qualunque controversia sorga in applicazione del presente Statuto dovrà innanzitutto essere deferita ad un Organismo di Conciliazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 ed accreditato presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 20

Arbitrato

1. Ove la controversia non sia stata composta ai sensi dell'art. 19, la stessa viene rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro viene scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvede l'Arcivescovo di Torino pro-tempore.

Articolo 21

Legge applicabile

1. Per disciplinare quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

Norma Transitoria

L'attuale Consiglio di Amministrazione resta in carica sino alla scadenza del mandato.

Firmato:

Nicoletta TASSONI ESTENSE di CASTELVECCHIO

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino,
certifico che il presente documento, composto di sedici fogli, è
copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me
conservato. -----

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del
D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. -----

Torino, il giorno 13 novembre 2020

